

L. 181/89

D.M. (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) 9 giugno 2015 – Circolare 6 agosto 2015 n. 59282 e ss.mm.ii.

D.M. (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) 30 agosto 2019 – Circolare 16 gennaio 2020, n. 10088 e ss.mm.ii.

D.M. (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) 24 marzo 2022 – Circolare 16 giugno 2022, n. 237343 e ss.mm.ii.

LINEE GUIDA ATTUAZIONE

Documento aggiornato – Giugno 2024

SOMMARIO

| | |
|---|------------------|
| INTRODUZIONE..... | <u>3</u> |
| 1 – AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI..... | <u>3</u> |
| Perfezionamento del provvedimento di ammissione | <u>3</u> |
| Contratto di finanziamento | <u>3</u> |
| Realizzazione dei programmi di investimenti ammessi alle agevolazioni..... | <u>3</u> |
| Richiesta anticipazione..... | <u>4</u> |
| 2 - PRINCIPI GENERALI DI RENDICONTAZIONE..... | <u>4</u> |
| Rendicontazione | <u>4</u> |
| Rilevazione contabile delle spese rendicontate | <u>5</u> |
| Timbratura | <u>5</u> |
| Ammissibilità delle spese | <u>6</u> |
| 3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER CATEGORIA DI SPESA | <u>7</u> |
| Documentazione dimostrativa della conformità tecnica dell'investimento..... | <u>7</u> |
| Rendicontazione Programma Occupazionale | <u>10</u> |
| Tutela Ambientale | <u>10</u> |
| Ricerca e sviluppo..... | <u>10</u> |
| 4 - OBBLIGHI..... | <u>10</u> |
| Informazione e pubblicità..... | <u>10</u> |
| 5 – CONCLUSIONI..... | <u>11</u> |

INTRODUZIONE

Il presente documento, unitamente agli allegati indicati all'interno del documento stesso, ha l'obiettivo di fornire supporto alle società beneficiarie, relativamente alle attività di gestione amministrativo-contabile e tecnica da attuare e alla documentazione da produrre ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la richiesta di erogazione delle agevolazioni.

1 – AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Perfezionamento della delibera di ammissione

All'esito positivo del procedimento istruttorio, viene emessa da Invitalia una Delibera di ammissione alle agevolazioni che individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto può determinare la revoca delle agevolazioni.

Invitalia trasmette al soggetto beneficiario la Comunicazione di ammissione alle agevolazioni, unitamente alla Delibera di concessione, ed all'elenco della documentazione da produrre ai fini della sottoscrizione di contratti agevolativi. Tale documentazione deve essere trasmessa a Invitalia entro 30 giorni dalla data di ricezione della Delibera di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza della stessa. Sulla base di motivata richiesta, il Soggetto gestore può autorizzare una proroga del termine secondo quanto previsto dalla Circolare attuativa di riferimento.

Contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, e anche l'eventuale consenso al rilascio di idonee garanzie reali, nel limite dell'importo in linea capitale del finanziamento, nonché i conseguenti impegni e obblighi per l'impresa beneficiaria, sarà stipulato tra l'Agenzia e ciascun soggetto beneficiario previa acquisizione della documentazione indicata nella Comunicazione di ammissione.

Realizzazione dei programmi di investimenti ammessi alle agevolazioni

I programmi di investimento ammessi alle agevolazioni devono essere realizzati nei tempi previsti nella Delibera, comunque entro 36 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti salvo proroga ordinaria (con riferimento alle ammissioni ex *Circolare 59282/2015* il conteggio della decorrenza dei mesi parte dalla data di Delibera di ammissione).

In particolare, per data di avvio del programma degli investimenti si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio. Le spese per l'acquisto del terreno e per i lavori preparatori, se sostenute prima della presentazione della domanda, non sono ritenute ammissibili alle agevolazioni; inoltre, le spese relative allo studio di fattibilità, se effettuate prima della presentazione della domanda, non sono ammissibili alle agevolazioni solo per iniziative ammesse sulla base della *Circolare 59282/2015*.

La data di ultimazione del programma degli investimenti coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile e deve essere comunicata ad Invitalia entro 30 giorni dalla stessa data.

Richiesta anticipazione

L'erogazione di una prima quota di agevolazione, può avvenire, su richiesta dell'impresa beneficiaria, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto stipulato, svincolata dall'avanzamento dei programmi di investimento e dall'eventuale progetto di ricerca e sviluppo, nel limite del 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

La richiesta di erogazione dell'anticipazione e la fideiussione bancaria o polizza assicurata, dovranno essere redatte sulla base dei modelli presenti sul sito di Invitalia.

Si precisa che l'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata:

- all'espletamento della procedura attestante la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi;
- all'espletamento della procedura necessaria per l'acquisizione dell'informativa antimafia;
- all'espletamento della procedura di verifica con l'Agenzia Entrate Riscossione;
- alle verifiche sul titolare effettivo;
- all'esito positivo dei controlli effettuati da Invitalia ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- all'esibizione delle coperture finanziarie (qualora previsto nella Delibera);
- (ove applicabile) all'esito positivo delle verifiche del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH ("*Do no significant harm*") definito all'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

L'anticipazione erogata è recuperata da Invitalia sulle agevolazioni maturate a fronte delle spese rendicontate e sarà possibile svincolare la garanzia solo a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.

2 – PRINCIPI GENERALI DI RENDICONTAZIONE

Rendicontazione

La rendicontazione è finalizzata a comprovare:

- lo stato di avanzamento finanziario del progetto (*spesa effettivamente sostenuta per le spese quietanzate*);
- lo stato di avanzamento fisico del progetto;
- il rispetto dei requisiti e degli adempimenti per ottenere l'erogazione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate per stati di avanzamento lavori (SAL) per un numero non superiore a 5 (cinque), a fronte della rendicontazione di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL. Ciascun SAL, ad eccezione dell'ultimo, non può, comunque, essere inferiore al 15% (quindici per cento) della spesa complessivamente ammessa alle agevolazioni.

Le spese sostenute per i progetti di innovazione di processo e innovazione dell'organizzazione, formazione del personale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, devono essere rendicontate congiuntamente ad uno stato avanzamento lavori del progetto di Investimento produttivo e/o di Tutela ambientale.

Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 50% (cinquanta per cento) – 25% nel caso della Circolare 59282/2015, Circolare 10088/2020 - della spesa ammissibile complessiva, e non possono riguardare il costo del personale che deve essere stato necessariamente sostenuto. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa non quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente.

Qualora nel corso di svolgimento delle attività relative all'erogazione delle agevolazioni risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dalla Beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, Invitalia può, una sola volta per ciascuna

erogazione, richiederli alla Beneficiaria, mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine, non prorogabile, per la loro presentazione non superiore a 30 (trenta) giorni.

Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e del contributo diretto alla spesa, Invitalia opera una ritenuta del 10 per cento, che sarà versata alle imprese una volta verificato il completamento del programma di investimento, come di seguito specificato.

SAL a saldo

L'ultimo SAL deve essere presentato entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione del programma degli investimenti, come precedentemente definita.

Nel SAL a saldo saranno accettate variazioni, ritenute non impattanti sull'organicità e funzionalità dell'investimento, a fronte di un accertato decremento di spesa, ad eccezione della macrovoce "Consulenze", è possibile un equivalente incremento di spesa della macrovoce "Macchinari, impianti ed attrezzature". Tale opzione deve essere espressamente indicata nel modulo di richiesta erogazione SAL a saldo.

La Beneficiaria, o la rete di impresa, tramite l'organo comune per conto degli appartenenti alla rete, deve presentare, entro il termine di 6 (sei) mesi dalla erogazione del SAL conclusivo, la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività - ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui la realizzazione del programma degli investimenti e lo svolgimento dell'attività non siano soggette al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta – al fine di consentire il collaudo dell'investimento ed il rilascio delle trattenute del 10% effettuate sulle erogazioni dei singoli SAL.

Rilevazione contabile delle spese rendicontate

I costi relativi ai titoli di spesa rendicontati devono essere rilevati mediante una codificazione contabile adeguata all'individuazione univoca e puntuale di tutte le transazioni relative alle operazioni riguardanti il progetto.

Qualora siano presenti e/o individuabili più iniziative caratterizzate da una propria autonomia progettuale (ad esempio spese relative a due stabilimenti), la contabilità del soggetto beneficiario dovrà essere organizzata in modo da individuare univocamente le spese riferibili alle singole iniziative.

Timbratura

Al fine di assicurare il rispetto del divieto di doppio finanziamento (art. 65, c. 11 Reg. (UE) n. 1303/2013) i titoli di spesa elettronici dovranno riportare, nel corpo del documento, gli elementi di seguito indicati:

- CUP del progetto agevolato;
- importo richiesto alle agevolazioni;
- numero del SAL in cui il titolo di spesa è rendicontato;
- denominazione della fonte finanziaria.

Nel caso in cui i documenti di spesa siano costituiti da fatture elettroniche, è sufficiente che queste riportino l'indicazione del CUP (indicato nella Delibera) che dovrà essere inserito *ab origine* dal fornitore all'atto dell'emissione della fattura. In alternativa, il CUP dovrà essere riportato all'interno della causale del giustificativo di pagamento.

Qualora per cause non imputabili al beneficiario, il CUP non risulti né in fattura né sul giustificativo di pagamento, la società beneficiaria potrà, eccezionalmente, adempiere agli obblighi di timbratura mediante due alternative:

- provvedere all'inserimento del CUP, tramite integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020 (in particolare il "nuovo documento" dovrà essere atto ad assicurare la connessione tra la fattura emessa e il CUP mancante).

La procedura prevede che la beneficiaria realizzi un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo SdI;

- inserire l'elenco identificativo delle fatture elettroniche afferenti al progetto agevolato, in una apposita sezione della Nota integrativa al Bilancio di competenza, depositato presso la CCIAA.

N.B.: Per fatture elettroniche in carenza di CUP, emesse a partire dal 1/06/2023 relative a domande presentate a partire dal 22/04/2023, l'unica procedura applicabile per provvedere all'inserimento del CUP ai fini dell'ammissibilità della spesa, sarà quella prevista dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020.

In caso la società beneficiaria abbia aderito alla gestione in conservazione digitale dei titoli di spesa, come da Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.52/E del 17 giugno 2010 e successive, le informazioni precedentemente indicate dovranno essere apposte in modalità informatica e dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- registro dei protocolli (riferito a tutte le misure agevolative di cui la società ha beneficiato) con firma digitale e marcatura temporale;
- Manuale del Responsabile della Conservazione (RDC), contenente la descrizione della procedura e il nome del responsabile ed eventuali deleghe;
- Rapporto di versamento.

Ammissibilità delle spese

I costi rendicontati devono essere presentati al netto dell'IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia né trasferibile né recuperabile dal beneficiario. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrarne l'indetraibilità.

Non sono ammissibili i titoli di spesa emessi successivamente alla data di conclusione del progetto, né la quota dei titoli di spesa pagata successivamente alla data di richiesta delle agevolazioni del SAL a saldo.

A conclusione delle verifiche del SAL a Saldo, non devono sussistere debiti nei confronti dei fornitori relativamente ai contratti e alle forniture complessivamente rendicontate, pena l'inammissibilità dell'importo dell'intera fornitura.

I pagamenti devono fare riferimento al titolo di spesa. È pertanto consigliabile effettuare singoli pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa rendicontati.

I pagamenti devono essere effettuati dal conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, intestato al soggetto beneficiario, con modalità che consentano la loro tracciabilità: bonifico bancario, assegni nominativi o circolari microfilmate, Ri.Ba., carte di debito e di credito.

Non sono ammissibili le spese pagate in contanti o mediante compensazione.

Qualora un titolo di spesa sia stato pagato parzialmente mediante modalità non ammissibili, può essere considerata ammissibile la quota parte del titolo di spesa pagata con le modalità tracciabili sopra elencate, a condizione che sia possibile accertare l'integrale quietanzamento del titolo di spesa attraverso la registrazione contabile dell'estinzione del debito nei confronti del fornitore, unitamente alla DSAN di quietanza liberatoria del fornitore che riporti la specifica delle modalità di pagamento adottate.

I titoli di spesa non interamente quietanzati possono essere rendicontati nei SAL intermedi, nel novero delle fatture non quietanzate.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro sono ammissibili per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella bolla doganale d'importazione o, laddove quest'ultima non sia presente, per il controvalore in euro determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio alla data della fattura. Tuttavia, non sono ammissibili le spese non sostenute, come gli utili su cambi derivanti da un più favorevole tasso di cambio rilevabile al giorno di effettivo pagamento (data valuta). I suddetti tassi verranno rilevati nel sito internet ufficiale della Banca d'Italia.

I beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere capitalizzati.

Sono ammissibili acconti solo se previsti da: contratti di fornitura/conferme di ordine/preventivi firmati per accettazione (completi di data) dai quali si evincano - espressamente - le modalità ed i termini di fornitura; in caso di acconti, entro il SAL conclusivo, deve essere rendicontata la relativa fattura di saldo.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti:

- di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;
- effettuati, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”;
- relativi a commesse interne, macchinari, impianti e attrezzature usati;
- di funzionamento, notarili e relativi a scorte, imposte, tasse.
- non sono ammesse le spese di importo inferiore a € 500, al netto dell’IVA e di eventuali oneri previdenziali e assistenziali;
- relativi ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.

3 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER CATEGORIA DI SPESA

Documentazione dimostrativa della conformità tecnica dell’investimento

La documentazione presentata deve consentire una corretta valutazione circa la pertinenza, congruità e ammissibilità delle spese rendicontate. Tale documentazione dovrà permettere una compiuta comprensione dell’oggetto della fornitura e delle sue principali caratteristiche quantitative e qualitative.

Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione la documentazione attestante:

- *per il primo SAL:*

- la disponibilità dei locali idonei all’attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma degli investimenti;
- il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma degli investimenti. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Beneficiaria, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., dal legale rappresentante della Beneficiaria o da un procuratore speciale, allegando in quest’ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell’intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del Programma degli investimenti non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;

- *per tutti i SAL, incluso il primo:*

- la documentazione, tramite autocertificazione, attestante l’inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico della Beneficiaria;
- (ove applicabile) documentazione attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali DNSH (“*Do no significant harm*”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- copie delle fatture e di eventuali buste paga (complete di timbro/annullamento del giustificativo come indicato al paragrafo “Timbratura”);
- copie dei contratti di fornitura/conferme di ordine/preventivi firmati per accettazione (completi di data) dei beni e dei servizi rendicontati nei SAL;

- estratto del libro giornale, con evidenza delle scritture di registrazione delle fatture di acquisto e dei relativi pagamenti dei titoli di spesa del SAL (nel caso di fatture quietanzate) e registrazione del pagamento delle fatture non quietanzate del SAL precedente;
- estratto del registro IVA, con evidenza della registrazione dei titoli di spesa rendicontati;
- estratto del libro dei cespiti ammortizzabili, con evidenza della registrazione delle fatture oggetto del SAL;
- copie contabili bancarie ed estratto conto, con evidenza dell'intestazione delle coordinate del c/corrente della beneficiaria, dal quale si evinca il pagamento delle fatture quietanzate; allo scopo, si richiede di indicare nella causale del pagamento il nome del fornitore e il numero della fattura (ed anche il codice CUP assegnato nel caso in cui non è stato inserito alcun riferimento al momento della emissione della fattura elettronica);
- DSAN - Dichiarazioni Sostitutive Di Atto Notorio ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 (modello 6a o 6b) firmate digitalmente dal fornitore oppure (ove non disponibile la firma digitale) datate, timbrate e firmate dal fornitore, complete di documento d'identità del firmatario in corso di validità al momento della sottoscrizione della stessa;
- *eventuali* Modelli F24 quietanzati per i pagamenti delle ritenute d'acconto.

Con particolare riferimento alle singole categorie di spesa da realizzare, indicate nel provvedimento di ammissione alle agevolazioni, sarà necessario produrre:

Suolo aziendale e sue sistemazioni (in sigla SA):

- copia dei contratti di compravendita o dell'atto notarile di compravendita;
- visure catastali aggiornate;
- documentazione a consuntivo delle opere realizzate (es. SAL a consuntivo a firma della Direzione Lavori);
- report fotografico (in formato PDF firmato digitalmente) relativo alle eventuali sistemazioni del suolo effettuate (anche in corso di lavorazione).

Opere murarie e assimilate (in sigla OM):

- copia dei contratti di compravendita o dell'atto notarile di compravendita e visure catastali aggiornate (se non già forniti per la precedente voce di spesa);
- titoli abilitativi per la realizzazione delle opere rendicontate, quali ad esempio: Provvedimenti Unici Autorizzativi, Permessi di Costruire (PdC), Provvedimenti unici in materia ambientale, Autorizzazioni uniche per nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, Denunce di Inizio Attività (DIA), Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ed eventuali titoli relativi a varianti in corso d'opera;
- computo metrico a consuntivo o Contabilità di cantiere, relativamente alle opere murarie rendicontate nel SAL, firmato dal Direttore dei Lavori;
- documentazione a consuntivo delle opere realizzate (es. SAL a consuntivo a firma della Direzione Lavori);
- schema di raccordo tra le fatture e le opere realizzate;
- dichiarazione da parte della Direzione Lavori di un tecnico abilitato incaricato dalla società attestante:
 - che le opere realizzate e rendicontate nello stato di avanzamento degli investimenti sono state regolarmente assentite ed eseguite in conformità ai relativi titoli autorizzativi (nel caso di opere in assenza di autorizzazioni, dichiarazione attestante che le opere effettuate non sono soggette ad alcuna autorizzazione);
 - lo stato di avanzamento dei lavori e il cronoprogramma delle lavorazioni ancora in corso d'opera;

- la certificazione della spesa mediante sintetica descrizione delle opere realizzate nel SAL con indicazione dell'impresa esecutrice delle opere e degli importi realizzati (es. realizzazione di pavimentazione/impresa esecutrice/importo rendicontato/contratto), allegando i certificati di pagamento emessi dal Direttore dei Lavori a favore delle imprese esecutrici dei lavori;
- conformità degli impianti all'interno degli edifici (Dichiarazioni di Conformità degli impianti alla regola d'arte), qualora ultimati;
- report fotografico dell'avanzamento delle lavorazioni (in formato PDF firmato digitalmente) in cui andrà inserita in calce ad ogni immagine una didascalia con indicazione di quale lavorazione edile o impiantistica essa sia riferita.

Impianti macchinari e attrezzature (in sigla IMA):

- Schede tecniche dei macchinari, impianti di produzione e attrezzature utili a consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento, ovvero dell'oggetto delle forniture per gli arredi;
- Certificati/Verballi di collaudo ove presenti (necessari in caso di SAL a Saldo);
- Lay out con indicazione dei beni installati e del relativo numero identificativo;
- conformità dei macchinari, attrezzature, accessori di sollevamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche, (Marcatura CE, Dichiarazione CE di Conformità), qualora ultimati;
- report fotografico (in formato PDF firmato digitalmente) delle IMA oggetto del SAL in cui andrà inserita in calce ad ogni immagine una didascalia con indicazione di quale Impianto, macchinario e attrezzature essa sia riferita. Nel caso il bene sia saldato, l'immagine sarà comprensiva della relativa etichetta e dell'eventuale matricola.

Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how, ecc. (in sigla SW):

- schede tecniche adeguate a consentire la comprensione delle caratteristiche prestazionali e di funzionamento delle forniture medesime;
- in caso di trasferimento di know-how o conoscenze tecniche non brevettate, dettagliata relazione illustrativa a consuntivo da cui evincere la descrizione delle attività espletate, le competenze specifiche dei consulenti individuati, le modalità di trasferimento del know-how e delle conoscenze tecniche citate, la proprietà o titolarità - in capo al medesimo fornitore - di eventuali brevetti nel settore di riferimento.

Spese per consulenze (in sigla CS):

- documentazione tecnica/studi sottoscritti dal fornitore della prestazione.

Per quanto riguarda la verifica di congruità delle spese esposte si fa riferimento al DM n. 140 del 20 luglio 2012 e al DM 17 giugno 2016 e ss.mm.ii.

In aggiunta per il solo SAL a Saldo:

- Atti conclusivi dei procedimenti abilitativi per la realizzazione delle opere, quali ad esempio: Dichiarazioni di Fine Lavori, Segnalazione Certificata di Agibilità comprensiva di allegati, collaudi, ecc;
- Conformità antincendio per le attività soggette (SCIA antincendio, Certificato di Prevenzione Incendi) o Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio attestante il non rientro tra le casistiche soggette a valutazione preventiva del progetto antincendio, sulla base della valutazione della tipologia di attività, quantitativi stoccati, impianti tecnologici presenti, ecc.;
- Autorizzazioni per inizio attività produttiva (SCIA, Licenza alberghiera, ecc.);
- Adempimenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro (nomina RSPP e frontespizio del DVR);
- Eventuali Autorizzazioni necessarie all'avvio dell'attività (Autorizzazioni Uniche Ambientali AUA, Autorizzazioni Integrate Ambientali AIA, Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, agli scarichi idrici, ecc....) o Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio attestante il non rientro tra le casistiche soggette ad autorizzazioni ambientali ecc.

Rendicontazione Programma Occupazionale

I progetti prevedono un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, caratterizzato al mantenimento o all'incremento degli addetti.

Ai fini della realizzazione del programma occupazionale i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e, successivamente, dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero e presso le Regioni. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito Accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.

Per quanto concerne la documentazione da acquisire, ai fini della verifica occupazionale, si fa riferimento a quella prevista dalla normativa in materia di rapporto di lavoro (**LUL; modelli UNIEMENS individuali; DM 10 virtuali**) da produrre per i soggetti in forza nella sede agevolata, con riferimento ai 12 mesi antecedenti (6 mesi nel caso della *Circolare 59282/2015 e Circolare 10088/2020*) la presentazione della domanda e al mese di raggiungimento del programma occupazionale.

Tutela ambientale

In sede di rendicontazione del SAL a Saldo, in aggiunta agli elementi informativi e documentali sopra riportati, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale dovrà essere fornita una **Relazione tecnica** che comprenda una descrizione dettagliata degli investimenti per la tutela ambientale realizzati dando evidenza:

- del relativo inquadramento all'interno delle fattispecie di cui alle lett. a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) al punto 5.4 della *Circolare*;
- del sistema di monitoraggio attuato per verificare gli obiettivi previsti;
- delle soluzioni tecniche adottate in riferimento agli obiettivi fissati e allo stato normativo vigente comunitario e nazionale;
- del confronto dell'intervento realizzato con le possibili alternative disponibili (BAT - Best Available Techniques, scenari controfattuali) dal punto di vista tecnico economico, prestazionale e normativo;
- dell'evoluzione prestazionale attesa nel tempo dal progetto fino all'anno a regime compreso, con riferimento agli obiettivi fissati.

Programmi complementari

Con riferimento alla rendicontazione delle spese di innovazione di processo e dell'organizzazione, formazione del personale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale ricerca e sviluppo si rimanda agli allegati presenti sul sito di Invitalia.

4 - OBBLIGHI

La Beneficiaria è tenuta ad adempiere a tutti gli obblighi disposti dalla Delibera, dai Contratti agevolativi, dal Decreto, dalla Circolare, o da specifici Avvisi, da specifiche norme settoriali e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse. In particolare, la Beneficiaria è tenuta a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

Informazione e pubblicità

Possono essere previsti specifici obblighi associati alla fonte finanziaria dei programmi ammessi alle agevolazioni specificati nei relativi contratti agevolativi.

5 – CONCLUSIONI

Si precisa che quanto esposto nella presente guida ha lo scopo di agevolare la fase di rendicontazione delle spese realizzate al fine dell'erogazione delle agevolazioni e non sostituisce in alcun modo quanto disposto dalla Delibera, dai Contratti agevolativi, dal Decreto, dalla Circolare, o da specifici Avvisi previsti per le aree di crisi complessa, da specifiche norme settoriali, anche riferite all'ordinamento europeo, incluse le previsioni stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. Invitalia si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione necessaria a stabilire l'ammissione della spesa.